



RED ISLAND s.r.l.
S.L. e Stab. C.da S.M. Poggiarelli
Z.I. Caltagirone 95041 (CT)

**PROTOCOLLO “WHISTLEBLOWING”
PROCEDURA DI RICEZIONE E GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI**

RED ISLAND S.R.L.
C.DA S. MARIA POGGIARELLI S.N. ZONA INDUSTRIALE
CALTAGIRONE (CT) – CAP 95041
P.IVA 01677960856



STATO DEL DOCUMENTO – LISTA DELLE REVISIONI E CONTROLLO DELL’EMISSIONE		
REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE	
0 – 12.04.2024	Emissione	
1 – 28.10.2024	Primo Aggiornamento	
CONTROLLO DELLE REVISIONI	CONTROLLO DELL’EMISSIONE	
DOC: WB	Redazione	Noverim S.r.l. Società Benefit
AGG.: 1	Verifica	Organismo di Vigilanza
DATA: 28.10.2024	Approvazione	Amministratore Unico



INDICE

SCOPO	4
PREMESSE NORMATIVE	4
DEFINIZIONI	5
AMBITO DI APPLICAZIONE	7
SOGGETTI TUTELATI	7
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	8
PROCESSO DI SEGNALAZIONE	11
CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE.....	11
DESTINATARIO E GESTORE DELLE SEGNALAZIONI	12
SEGNALAZIONE ANONIMA	9
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	13
ISTRUTTORIA PRELIMINARE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ESITO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
RISERVATEZZA	16
PRESIDI DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	16
DATA PROTECTION	16
MODALITÀ E TEMPISTICHE DI CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE	16
TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORATIVE E DISCRIMINATORIE	18
SEGNALAZIONI ESTERNE	20
SEGNALAZIONI ANAC	20
DIVULGAZIONE PUBBLICA	20
SEGNALAZIONE ALL' AUTORITÀ COMPETENTE.....	21
RESPONSABILITÀ DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO	21
DIFFUSIONE E FORMAZIONE	21
ALLEGATI	21



“WHISTLEBLOWING”

PROCEDURA DI RICEZIONE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

SCOPO

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (*“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*), ha previsto e implementato canali interni di segnalazione che consentono la presentazione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite.

Lo scopo è favorire una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa, incentivando il **canale interno di segnalazione come canale privilegiato**, in quanto più prossimo all'origine delle violazioni stesse.

A tal fine, la Società ha adottato il presente protocollo che disciplina il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui si sia venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Alla luce della vigente normativa, la Società intende:

- definire termini e modalità con le quali i dipendenti possono effettuare segnalazioni di violazioni;
- illustrare ai destinatari il corretto utilizzo dei canali di segnalazione e le loro tutele;
- prevedere e regolare il sistema di misure atte ad assicurare che chiunque effettui una segnalazione, ai sensi e nel rispetto del presente protocollo, sia tutelato rispetto ad eventuali ritorsioni, discriminazioni o altri trattamenti iniqui in relazione alla segnalazione effettuata, escludendosi qualsiasi tipo di stigmatizzazione o conseguenza negativa nell'ambito del rapporto di lavoro in conseguenza della segnalazione effettuata.

PREMESSE NORMATIVE

L'espressione *“whistleblower”* vuol dire letteralmente *“colui che soffia nel fischietto”* e allude al gesto con cui un vigile o un arbitro intervengono per fermare un comportamento illegale o un'azione di gioco fallosa, richiamando l'attenzione di tutti. Fuor di metafora, si definisce *whistleblower* la persona che segnala comportamenti illeciti o violazioni di normative di cui è testimone all'interno dell'organizzazione o azienda, pubblica o privata, dove lavora. La traduzione più diffusa in italiano è *“segnalatore”*.

In Italia la disciplina del Whistleblowing è stata introdotta il 29 dicembre 2017 con la legge n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano*



venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" e recentemente modificata dal **D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24**, che ha recepito la **Direttiva UE 2019/1937** sul Whistleblowing.

Ulteriore normativa e prassi di riferimento:

- ANAC Delibera n. 469 del 9 giugno 2021;
- ANAC - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne – approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- CONFINDUSTRIA - Nuova disciplina "Whistleblowing" – Guida operativa per gli enti privati.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Protocollo si intende per:

«**Contesto lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di lavoro attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

«**Destinatario o Gestore**»: Noverim S.r.l. Società Benefit – Dipartimento Legal e Compliance - soggetto autonomo esterno autorizzato alla ricezione delle segnalazioni;

«**Divulgazione pubblica**» o «**divulgare pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

«**Facilitatore**»: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

«**Persona coinvolta**»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

«**Protocollo**»: la presente procedura sulla ricezione e gestione delle segnalazioni;



«**Ritorsione**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

«**Segnalante**»: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

«**Segnalazione Esterna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna;

«**Segnalazione Interna**»: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;

«**Segnalazione**» o «**Segnalare**»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

«**Società**»: Red Island S.r.l.

«**Soggetti Assimilati**»: persone fisiche che effettuano la segnalazione e individuate dall'art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 24 del 2023;

«**Soggetti Interni Competenti**»: soggetti interni dell'azienda coinvolti nell'istruttoria relativa al contenuto della Segnalazione e a definire l'eventuale vertenza;

«**Violazione**»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato ex art. 2, co.1 lett. a) del D. Lgs. 23 del 2024.



AMBITO DI APPLICAZIONE

Soggetti tutelati

Ai sensi del D.lgs. n. 24 del 2023, il presente protocollo si applica a:

- **lavoratori subordinati** (ivi compresi, i lavoratori che abbiano rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio ovvero che svolgano prestazioni occasionali);
- **lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società (ivi compresi contratti d'opera, prestazioni d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri etc), rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e altri rapporti di collaborazione coordinate e continuative, anche a carattere esclusivamente personale);
- **liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività per la Società e che potrebbero trovarsi in una posizione privilegiata per segnalare le violazioni di cui sono testimoni;
- **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso la Società;
- **azionisti**, che siano venuti a conoscenza di violazioni oggetto di segnalazione nell'esercizio dei diritti di cui sono titolari in ragione del proprio ruolo.
- **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società (componenti dell'Organo Amministrativo, componenti degli Organismi di Vigilanza, etc);
- **personale di fornitori, appaltatori, subappaltatori o altri fornitori di servizi della Società.**

Altri soggetti tutelati:

- **Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado ovvero che con detta persona abbiano un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi;
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (colleghi, ex-colleghi e collaboratori);
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La tutela di cui al D.lgs. 24 del 2023 si estende alle figure sopra indicate:

- quando il **rapporto giuridico è in corso**;
- durante il **periodo di prova**;
- quando il rapporto giuridico **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali e



anche successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (ad es. pensionati).

Oggetto della segnalazione

Il presente protocollo ha ad oggetto **le segnalazioni di Violazioni** rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 e **fondate su elementi concreti** di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte nella Società.

D.lgs. n. 24/2023

Violazioni del diritto nazionale:

- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Illeciti penali
- Illeciti contabili
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001
- Condotte poste in violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (ex D.lgs. 231/2001) adottato dalla Società.

Violazioni del diritto dell'UE

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3). Tra questi, a titolo esemplificativo, **illeciti relativi a contratti pubblici; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; privacy;**
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4). Tra questi, a titolo esemplificativo, **frode; corruzione;**
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5). Tra questi, a titolo esemplificativo, **illeciti in materia di concorrenza e aiuti di Stato; illeciti in materia di imposte sulle imprese.**
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6). Tra questi, a titolo esemplificativo, **pratiche abusive (adozione di**



prezzi c.d. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.

- Violazioni di cui al Regolamento 2023/1114 in tema di cripto-attività.

La segnalazione può anche avere ad oggetto:

- le informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno della Società;
- informazioni relative alle condotte volte ad occultare le Violazioni sopra citate.

La segnalazione NON può avere ad oggetto:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- notizie palesemente prive di fondamento, informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile **circostanziata**.

In particolare, al fine del vaglio di ammissibilità, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione:

- **I dati identificativi della persona segnalante:** nome, cognome, luogo e data di nascita, e-mail e numero di telefono (Cfr. § Segnalazione Anonima);
- **le circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- **descrizione dei fatti** oggetto di segnalazione con dettaglio sulle notizie circostanziali;
- **modalità con cui si è venuto a conoscenza** dei fatti oggetto della segnalazione;
- **generalità del segnalato** o altri elementi che consentano di identificarlo.

È consigliabile, laddove possibile, allegare anche documenti attestanti la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Segnalazione Anonima

Le segnalazioni effettuate in **modalità anonima verranno comunque prese in considerazione come segnalazioni ordinarie** (non gestibili ai sensi della disciplina whistleblowing) a condizione che le medesime siano adeguatamente circostanziate,



RED ISLAND s.r.l.
S.L. e Stab. C.da S.M. Poggiarelli
Z.I. Caltagirone 95041 (CT)

dettagliate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti (e non di contenuto generico o confuso), in modo da permetterne la valutazione e gli accertamenti del caso.

Si ricorda che la piattaforma web consente al Segnalante di accedervi in qualsiasi momento cliccando su "Segui il tuo caso" e di rispondere alle eventuali domande o richieste del Gestore volte alla raccolta e valutazione di informazioni.

Le misure di tutela previste dal D.lgs. n. 24 del 2023 non sono garantite al Segnalante anonimo, salvo che quest'ultimo non si sia successivamente palesato o non sia altrimenti identificato.



PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Canali interni di segnalazione

Al fine di garantire canali autonomi di segnalazione di comportamenti illeciti, in ottemperanza alla norma, la Società ha istituito i seguenti canali:

1) in forma scritta:

- piattaforma web <https://whistleblowing.noverim.it/redisland>;
- mediante l'invio di una lettera per posta raccomandata all'indirizzo del Gestore: Noverim S.r.l. Società Benefit – Dipartimento Legal e Compliance - Piazza Degli Affari n. 3, Milano 20123, avendo cura di indicare sulla busta: **“riservata personale - segnalazione Whistleblowing”** e nel testo della lettera indicare il nome della società.

2) in forma orale, mediante un **incontro diretto** con il Gestore o con un suo delegato appositamente formato in materia e all'uopo incaricato anche ai sensi della normativa privacy. L'incontro sarà garantito entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta, da inviarsi all'indirizzo whistleblowing@noverim.it.

La segnalazione in forma orale, previo consenso scritto della persona segnalante, è documentata a cura del Gestore, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Segnalante dovrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.



Destinatario e Gestore delle segnalazioni

Il destinatario e gestore della Segnalazione è Noverim S.r.l. Società Benefit, nelle persone dei professionisti del Dipartimento Legal e Compliance, soggetti indipendenti e imparziali, adeguatamente formati in materia di Whistleblowing e anche autorizzati al trattamento dei dati personali contenuti della Segnalazione.

I canali di segnalazione interna suindicati sono e saranno accessibili esclusivamente ai professionisti del Dipartimento Legal e Compliance di Noverim S.r.l. Società Benefit.

A tal fine il Gestore:

- verifica che tutti i canali di comunicazione, come sopra individuati, siano attivi e fruibili;
- riceve e processa la segnalazione nel rispetto delle regole sotto individuate;
- mantiene confidenziale e riservato il nominativo e le generalità del Segnalante nel rispetto delle prescrizioni sotto individuate;
- interagisce, qualora lo ritenga necessario, con gli organi preposti della Società e sempre nel rispetto della riservatezza del Segnalante, del Segnalato e degli altri soggetti tutelati dalla norma.

Qualora la segnalazione sia effettuata ad un **soggetto diverso** da quello individuato come competente a riceverla (per esempio, al superiore gerarchico), laddove il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata a tutti gli effetti "**segnalazione whistleblowing**" e va trasmessa al Gestore mediante l'utilizzo della piattaforma web summenzionata, **entro sette giorni dal suo ricevimento, dando per iscritto contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.**

Chiunque riceva una segnalazione è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, dei Soggetti Assimilati, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione. Tale soggetto è altresì tenuto, una volta effettuata la trasmissione al Gestore, a **eliminare copia dell'originale ed eventuali copie** in formato digitale della Segnalazione nonché della relativa documentazione.

Si precisa che la **mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione del presente protocollo con conseguente adozione di provvedimenti disciplinari.**

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione verrà considerata quale **segnalazione ordinaria.**



GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Ricezione della Segnalazione

Le Segnalazioni ricevute attraverso i canali interni saranno gestite dal Destinatario secondo le disposizioni poste dal Legislatore per assicurare sia una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione sia la tutela delle persone segnalanti.

Verrà rilasciato al Segnalante un **avviso di ricevimento entro sette giorni** dalla data di ricezione della segnalazione.

Verifica preliminare

Il Gestore verifica che la segnalazione rientri nel campo di applicazione oggettivo del D.lgs. 24 del 2023.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi la violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231 del 2001, il Gestore informa prontamente l'Organismo di Vigilanza nominato della Società.

Il Gestore svolge indagini preliminari volte ad accertare la possibile fondatezza della segnalazione e a individuare l'organo, il soggetto e/o le funzioni impattati dalla medesima.

A tal fine, il Gestore potrà mantenere interlocuzioni con il Segnalante tramite il canale utilizzato dal Segnalante ovvero mediante altro canale autorizzato dallo stesso, per acquisire chiarimenti, documenti e informazioni necessari alla gestione della Segnalazione.

Nel caso in cui il Segnalante non abbia indicato i propri recapiti (cfr. anche §Segnalazione Anonima) ovvero il Segnalante non interagisca con il Gestore, non si potrà procedere adeguatamente all'istruttoria della Segnalazione, senza che si possano ravvisare profili di responsabilità in capo al Gestore e/o alla Società. In tal caso, a seconda della natura della Segnalazione, il Gestore potrà trattare la segnalazione come ordinaria oppure archiviare il caso.

Al termine di tale verifica, il Gestore provvede all'archiviazione della Segnalazione, dandone relativa motivazione, se accerta:

- la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- il contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da



- documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- la produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione delle condotte illecite;
 - la mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione delle Violazioni, per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
 - la sussistenza di violazioni di lieve entità.

Le Segnalazioni che invece risultano sufficientemente circostanziate e rilevanti sono sottoposte a istruttoria.

Il Segnalato non verrà informato della Segnalazione e dell'istruttoria se non ne deriverà alcun procedimento disciplinare a suo carico; pertanto, il diritto alla difesa è garantito soltanto se sarà avviato un procedimento nei suoi confronti, a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla Segnalazione.

A sostegno del suo diritto di difesa, il Segnalato potrà essere sentito, su sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare con l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Fase istruttoria

Il Gestore delle segnalazioni:

- avvia approfondimenti specifici, avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle funzioni aziendali o di esperti esterni;
- può sentire la Persona Coinvolta dalla segnalazione ed è tenuto a sentirla, su sua richiesta, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte o documenti;
- sottopone, alla conclusione dell'approfondimento svolto, i risultati della valutazione all'Organo Amministrativo affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti¹.

Esito dell'istruttoria

Entro il termine di **tre mesi** dal ricevimento della Segnalazione, il Gestore darà riscontro al Segnalante, a seconda dello stato della procedura, di:

- avvenuta archiviazione della Segnalazione e le relative motivazioni;

¹ Sul punto si specifica che non spetta al Gestore accertare le responsabilità dell'individuo né a svolgere i controlli di legittimità o di merito su eventuali atti e provvedimenti oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze del soggetto deputato a definire la vertenza.



- avvio di un'inchiesta interna e le eventuali relative risultanze;
- esito dell'istruttoria e l'eventuale adozione di provvedimenti, **restando inteso che il Segnalante non sarà in alcun caso reso edotto direttamente delle eventuali azioni disciplinari o sanzionatorie adottate nei confronti del segnalato o di altri soggetti in ragione della segnalazione effettuata;**
- rinvio a un'autorità competente per le opportune indagini.
- Si precisa che la Società si riserva di adottare le opportune **azioni disciplinari e sanzionatorie nei confronti degli autori di segnalazioni di cui sia stata accertata la manifesta infondatezza e/o malafede.**

Segnalazioni riguardanti vertici aziendali

In caso di Segnalazioni che riguardino i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni sanzionatorie, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente l'Organismo di Vigilanza, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazioni che riguardino l'Amministratore Unico, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

In caso di Segnalazione riguardante un componente del Collegio Sindacale, il Gestore delle Segnalazioni ne dà comunicazione immediata all'Organismo di Vigilanza. Viceversa, in caso di Segnalazione riguardante l'Organismo di Vigilanza, il Gestore delle Segnalazioni ne dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.



RISERVATEZZA

Presidi di tutela della riservatezza

I canali di segnalazione interni garantiscono la riservatezza dei dati del Segnalante, dei Soggetti Assimilati e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità del Segnalante e dei Soggetti Assimilati non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Per le consulenze esterne, il Gestore e/o il Soggetto Interno Competente potranno condividere con terzi le informazioni oggetto della segnalazione solo ai fini dell'espletamento delle indagini, avendo cura di **oscurare i dati personali** del Segnalante. L'identità del Segnalante potrà essere rivelata **solo in caso di specifico consenso** da parte dello stesso.

In due specifici casi, oltre al previo consenso, si richiede anche che il Segnalante sia informato, con comunicazione scritta, delle motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità:

1. quando, nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;
2. quando, nell'ambito di un procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne, l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

Il disvelamento dell'identità del Segnalante consentirebbe allo stesso di intervenire in casi in cui la difesa dell'incolpato potrebbe addurre fatti non conferenti o infondati a danno del Segnalante o tali da determinare una errata conclusione del procedimento attivato a seguito della Segnalazione.

Sono previste sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che si rendono responsabili della violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni.

Data Protection

Il trattamento dei dati personali nella gestione dei canali di segnalazione e delle Segnalazioni ricevute è effettuato nel rispetto del GDPR e della normativa italiana applicabile in materia di protezione dei dati.

In particolare, tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono coinvolti nella ricezione e gestione delle Segnalazioni sono stati adeguatamente istruiti e vincolati alla riservatezza: il rapporto con il Gestore è regolato da apposito contratto ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Inoltre, a tutti i soggetti tutelati, così come individuati nel presente Protocollo, la Società fornisce adeguata informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR.

Modalità e tempistiche di conservazione delle informazioni raccolte

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Gestore cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione. La Società ha, allo stesso modo, adottato misure di sicurezze tecniche e organizzative per la protocollazione, conservazione e l'archiviazione dei documenti Whistleblowing.

Con riferimento alla **documentazione cartacea**, il Soggetto Interno Competente inserisce la Segnalazione in due buste chiuse:

- nella prima i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- nella seconda il contenuto della segnalazione;
- entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata Whistleblowing". La segnalazione dovrà poi essere oggetto di protocollazione riservata mediante apposito registro a cura del Soggetto Interno Competente.

Tutti i documenti cartacei sono custoditi in **armadietti con chiusura a chiave** siti in appositi locali chiusi della Società con accesso limitato al solo Soggetto Interno Competente. Qualsiasi accesso non consentito sarà punito con sanzione disciplinare.

Con riferimento alla **documentazione** ricevuta con modalità **informatica** (piattaforma web) di cui sia effettuato il download da parte del Gestore, quest'ultimo dovrà provvedere a conservare la stessa in una cartella *ad hoc* accessibile esclusivamente a quest'ultimo. Medesima attenzione è richiesta al Soggetto Interno Competente se in possesso di informazioni riservate ai sensi del D.lgs. 24 del 2023.

Con particolare riferimento al sistema informatico, il Gestore e il Soggetto Interno Competente si impegnano a:

- verificare annualmente che sia attivo e aggiornato il sistema antivirus e malware;
- modificare ogni tre mesi la password di accesso alla piattaforma web;
- rispettare la procedura in caso di *data breach* ovvero, in sua assenza, dare immediatamente avviso all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate – nelle modalità suindicate - per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.



TUTELA DA EVENTUALI MISURE RITORSIVE E DISCRIMINATORIE

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione.

La Società non consente né tollera alcuna forma di ritorsione o azione discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante **per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione**, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Licenziamento
- Demansionamento
- Trasferimento ingiustificato
- Mobbing
- Molestie sul luogo di lavoro
- Qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La medesima protezione è garantita anche al Segnalante anonimo che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

La medesima tutela è riconosciuta altresì a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante ("Soggetti Assimilati").

Tra questi si ricordano:

- **facilitatore**: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante**, che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **colleghi di lavoro del segnalante**, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

Il Decreto Whistleblowing ha previsto la possibilità di comunicare all'ANAC eventuali ritorsioni subite in ragione della Segnalazione, fornendo elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra Segnalazione e la lamentata ritorsione.

I comportamenti messi in atto con lo scopo ritorsivo o discriminatorio nei confronti del Segnalante, sono passibili di sanzioni disciplinari.

La tutela dalle eventuali ritorsioni è prevista nei seguenti casi:



Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

D.lgs. n. 24/2023

1) Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano **veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto**.

2) La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel **rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 24/2023**.

3) E' **necessario un rapporto di consequenzialità** tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

4) **Non sono sufficienti** invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di *whistleblowing* e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Il presente Protocollo lascia impregiudicata la **responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione effettuata con dolo o con colpa grave**, nonché l'obbligo di **risarcire eventuali danni** causati dalle citate condotte illecite. **Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti**, eventuali forme di abuso del presente Protocollo, quali le **segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti**, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Protocollo.

Si precisa che la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione ed anzi sono previste conseguenze disciplinari nei confronti del Segnalante quando è accertata in capo allo stesso:

- 1) anche con sentenza di primo grado la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- 2) la responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave (in questo caso è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'ANAC).



SEGNALAZIONI ESTERNE

Segnalazioni ANAC

Il Segnalante è tenuto a utilizzare, in via principale, uno dei canali interni di segnalazione come sopra individuati.

Soltanto se ricorre una delle seguenti circostanze, si potrà utilizzare il canale esterno gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione):

- se il canale interno non è attivo;
- se il canale interno è attivo ma non è conforme alle prescrizioni di legge;
- se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione mediante il canale interno possa determinare un rischio di ritorsione. In questo caso, **è vietato addurre illazioni ed è necessario allegare circostanze concrete e fornire informazioni concrete sul motivo del fondato timore** (per es. in caso di occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza oppure nel caso di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza di cui il Segnalante dovesse avere conoscenza).

Divulgazione pubblica

È possibile, in via residuale, effettuare divulgazioni pubbliche tramite stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, **solo se ricorre una delle seguenti condizioni:**

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica
1) ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.
3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito



Segnalazione all'Autorità competente

Il Segnalante può anche rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

RESPONSABILITÀ DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO

L'approvazione all'emissione del Protocollo è a cura dell'Organo Amministrativo. Ogni modifica al presente documento deve essere approvata dall'Organo Amministrativo e comunicata al Gestore che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto alla normativa di riferimento.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Al fine di garantire l'efficacia del Protocollo, la Società assicura un'ampia diffusione del presente Protocollo e un'adeguata formazione di base a tutti i soggetti interessati relativamente ai principi di comportamento qui contenuti.

La diffusione e l'archiviazione del Protocollo è a cura dell'Ufficio Risorse Umane.

ALLEGATI

Allegato A: informativa sul trattamento dei dati personali.

ALLEGATO A

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI “WHISTLEBLOWING”

Red Island S.r.l. (di seguito “**Società**”) informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti, del Segnalato e di altri soggetti eventualmente coinvolti (complessivamente, “**Dati Personali**”), acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e saranno altresì limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti dal Segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto con la Società commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

2. Tipologia di dati trattati

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. “comuni” (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. “particolari” (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

3. Base giuridica del trattamento e modalità del trattamento

La base giuridica del trattamento dei Dati Personali è individuata nell'art. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679, ossia adempimento ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Con riferimento alla sola conservazione dei Dati Personali successivamente alla chiusura del procedimento di gestione della segnalazione, la base giuridica è rappresentata dal legittimo interesse del Titolare e dei soggetti interessati all'esercizio dei propri diritti, in tutti i casi in cui si renda necessario (e.g. apertura di procedimenti disciplinari, giudiziari, richieste di risarcimento danni correlate alla segnalazione).

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR i dati trattati nell'ambito della gestione delle segnalazioni devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, adeguati, pertinenti e limitati a quelli strettamente e obiettivamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione, esatti e se necessario aggiornati.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali e del d.lgs. n. 24/2023, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni effettuate da parte dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023 («limitazione della finalità»);
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non verranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, verranno cancellati senza indugio;
- assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione che viene gestita («esattezza»);
- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

4. Ambito di comunicazione e trasferimento dei dati

I Dati Personali raccolti nell'ambito della ricezione e gestione della segnalazione non saranno diffusi all'estero e divulgati in alcun modo.

Esclusivamente per le finalità indicate, i Dati Personali potranno essere comunicati a soggetti terzi ai quali la Società e/o il Gestore potrebbero affidare talune attività (o parte di esse); tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- Consulenti (Studi Legali, ecc.);
- Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale;
- Agenzie investigative;
- Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

5. Conservazione dei dati personali



La Società conserva i dati personali secondo nei termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione al Gestore. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Qualora la segnalazione si riveli infondata, i dati non devono essere conservati oltre il termine previsto dalla legge per proporre denuncia o querela nei confronti del Segnalante.

6. Diritti dell'interessato

L'interessato, nelle persone del Segnalante o del Facilitatore, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 al 22 del GDPR, per quanto applicabili (diritto di accesso ai dati personali, diritto a rettificarli, diritto di ottenerne la cancellazione o cd. diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali o quello di opposizione al trattamento), inviando una e-mail all'indirizzo: whistleblowing@noverim.it. Inoltre, l'interessato ha diritto di proporre un reclamo al Garante della protezione dei dati personali.

I suddetti diritti non sono esercitabili dalla persona segnalata, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, ai sensi dell'art. 2- undecies del Codice Privacy in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

7. Titolare del trattamento e Soggetti Autorizzati al trattamento

Il Titolare del trattamento dei Dati Personali raccolti nell'ambito della Segnalazione Interna è la Società.

Il Gestore, appositamente nominato quale Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, nonché il Soggetto Interno Competente sono stati autorizzati al trattamento dei dati personali da parte della Società, dalla quale hanno ricevuto, altresì, adeguate istruzioni operative.